



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 458

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 07.01.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2

GARA DEL 06/12/2025: SSD FUTSAL VILLORBA - ASD FIANO PLUS

Reclamo proposto da: Futsal Villorba

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società S.S.D. FUTSAL VILLORBA avverso l'esito della gara del 06/12/2025 S.S.D. FUTSAL VILLORBA - A.S.D. VDL FIANO PLUS, valevole per il Campionato Nazionale di Serie A2, Girone A, di Calcio a 5, in oggetto rileva:

con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett. a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2025, per le gare del campionato di Serie A2, in forza delle quali è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 10 (dieci) giocatori formati.

Il ricorso è fondato e viene accolto.

Dagli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, unitamente all'esame del referto arbitrale e della distinta dei calciatori presentata all'arbitro dalla società convenuta A.S.D. VDL FIANO PLUS è emerso che la predetta Società ha impiegato nella gara in questione soltanto n.9 calciatori formati, numero inferiore a quello minimo previsto specificatamente per le gare del campionato di Serie A2 per il quale "è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 10 (dieci) giocatori formati in Italia o formati nel Club di cui 2 nati dal 1° gennaio 2003 in poi." Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it



a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 359 del 10/12/2025
si decide:

- di accogliere il ricorso comminando alla A.S.D. VDL FIANO PLUS.
la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-
6.
- la tassa di reclamo non è dovuta.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 07/01/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia